



Provvedimento n° 17 del 22.05.2018

OGGETTO: Designazione del Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

ACCERTAMENTO DI ENTRATA:

IMPEGNO DI SPESA:

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- la LRT n. 40/2005 e s.m.i, in particolare l'art. 71 bis e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;
- dopo una fase di sperimentazione, gli Enti consorziati nella Società della Salute Area Pratese hanno stabilito di consolidare l'esperienza fatta e in attuazione della normativa sopracitata, in data 29.04.2015, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Prato, Dott. Roberto Gerardi, hanno sottoscritto i nuovi atti costitutivi (statuto e convenzione);
- con decreto del Presidente n. 4 del 26/11/2015 è stato nominato Direttore SDS il sottoscritto Dott. Michele Mezzacappa e successivamente con decreto del Presidente n. 2 del 30/11/2017 è stato confermato, per ulteriori due anni;

VISTO:

- la legge Regionale n. 40 del 2005 e s.m.i. ed in particolare modo l'art. 71 novies decies della stessa che prevede il mantenimento delle Società della Salute già costituite a condizione che sussista la gestione unitaria anche in forma indiretta dell'intero complesso di funzioni di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d);
- la deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n. 38 del 22.12.2014 con la quale questa SDS si è assunta l'impegno a garantire in forma indiretta la gestione unitaria dei servizi di cui alla L.R. 40 del 2005 e s.m.i. art. 71 novies decies comma 1 e 2;

DATO ATTO che l'art. 71-bis della L.R. n. 40/2005 e ss.mm. definisce le Società della Salute "Enti di diritto pubblico costituite in forma di consorzio e dotate di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, contabile e gestionale;

DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012;

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

CONSIDERATO che:

- anche le Società della Salute istituite ai sensi della LRT n. 40/2005 e smi sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- questa SdS non avendo, al momento, al suo interno personale con le conoscenze sopra citate e quindi con le capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39 del summenzionato Regolamento UE ha ritenuto necessario individuare all'esterno detta figura professionale;
- L'Ente ha ritenuto, altresì, di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento UE, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso Responsabile della Protezione dei Dati con le altre Società della Salute afferenti alla Azienda USL Toscana Centro, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine a dimensioni, funzioni/attività e razionalizzazione della spesa;

RICHIAMATO, il provvedimento n. 15 del 27/04/2018 con il quale si è proceduto all'affidamento diretto ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) al professionista Avvocato Michele Morriello che ha lo Studio Legale in Via Arnolfo n. 37 - 50121 Firenze - P.IVA 06185040489, per un importo di €. 6.000,00 (oltre I.V.A. e CPA) per il periodo dal 23/04/2018 al 31/12/2019;

DATO ATTO che sono stati richiesti tutti i controlli previsti dall'art. 80 del D Lvo n. 50/2016;

PRESO ATTO che tutte le sette Società della Salute afferenti all'Azienda USL Toscana Centro hanno sottoscritto un accordo in data 13/04/2018 inviata al professionista al fine di ottenere sia un vantaggio economico nella trattativa diretta con l'Avvocato Morriello sopramenzionato che procedere in modo uniforme e unitario nella predisposizione della modulistica e delle attività organizzative riferite anche ai rapporti con ESTAR quale Ente competente per le Aziende Sanitarie e le Società della Salute in materia di tecnologie informatiche, ai sensi della LRT n. 40/2005 e smi;

VERIFICATO che l'Avv. Michele Morriello del Foro di Firenze, con studio in Firenze Viale Gramsci n. 53 (P.Iva 06185040489), è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del Regolamento UE, per la nomina a Responsabile della Protezione dei Dati, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

CONSIDERATO, infatti, che dalla valutazione del curriculum vitae dell'Avv. Michele Morriello si evince che lo stesso ha un livello di conoscenza specialistica adeguata rispetto ai trattamenti di dati da effettuare ed alla protezione richiesta per i dati oggetto del trattamento ed in particolare:

- ha una conoscenza approfondita della normativa e della prassi nazionale ed europea in materia di protezione dei dati ed in particolare una conoscenza a fondo del Regolamento Europeo sopra citato dimostrata dalle numerose docenze effettuate in tale ambito;
- ha una buona conoscenza delle norme e delle procedure amministrative applicabili alle Pubbliche Amministrazioni comprovata dalle docenze su varie tematiche del diritto amministrativo;
- ha la capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del citato Regolamento in quanto in possesso di qualità personali quali l'integrità e l'etica professionale in funzione della professione svolta;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere a designare l'Avv. Michele Moriello del Foro di Firenze, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per la Società della Salute Area Pratese;

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. **DI DESIGNARE** l'Avvocato Michele Morriello, del Foro di Firenze, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per la Società della Salute Area Pratese;
2. **DI DARE ATTO** che il suddetto professionista dovrà svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti e le funzioni di seguito riportati e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD: informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione Europea relative alla protezione dei dati;
 - sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
 - cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- fornire pareri e consulenze in merito al trattamento dei dati personali mettendo a disposizione della SDS una casella di posta elettronica ed un numero di telefono dedicati;
- svolgere, in particolare, attività di controllo e vigilanza presso le sedi della Società della Salute con accessi concordati su base trimestrale o, ove necessario su richiesta del titolare o del responsabile del trattamento, facendo seguire ad ogni incontro una relazione sullo stato dell'arte;
- attivare corsi di formazione dedicati al personale da concordare con la Società della Salute per intervenuti aggiornamenti normativi.

3. **DI STABILIRE** che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dalla Società della Salute Area Pratese;

4. **DI COSTITUIRE** un gruppo di lavoro composto dal Direttore e dal Responsabile dell'Ufficio di Segreteria e Affari Generali quale risorsa necessaria al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate al Responsabile per la Protezione dei Dati, dando atto che potrà partecipare agli incontri on site;

5. **DI IMPEGNARE** l'ente a non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni ed a garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

6. **DI COMUNICARE**, a cura del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria e Affari Generali, il nominativo ed i dati di contatto del RPD al Garante per la protezione dei dati personali attraverso la procedura on line;

7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi rispetto al provvedimento n. 15/2018;

8. **DI PUBBLICARE** il presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio on line per dieci giorni consecutivi e sul sito di questa S.d.S.;

9. **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, allo Studio Legale Michele Morriello di Firenze.

IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa